SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 264

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 11 novembre 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 195

Ministero della sanità

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1996, n. 572.

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento della direttiva 95/3/CE.

96G0594

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 196

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale GONAL F.

96A7382

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 3 maggio 1996.

Entrata in funzione del nuovo servizio ipotecario meccanizzato presso l'ufficio unico del territorio di Catania.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari, e, in particolare, l'art. 16;

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze;

Visto il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 30 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 agosto 1985, con il quale sono state stabilite le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del servizio ipotecario;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 9 gennaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1990, recante procedura e specifiche tecniche per la presentazione alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate di note redatte su supporto informatico;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 17 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1993, recante modificazione al citato decreto ministeriale 30 luglio 1985 relativamente alla installazione di elaboratori elettronici nelle conservatorie dei registri immobiliari e nelle sedi di altri servizi o reparti dell'ufficio del territorio situati nello stesso capoluogo di provincia;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, recante approvazione della nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note via telematica;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento del territorio 11 aprile 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 14 aprile 1995 con il quale sono stati attivati, a decorrere dal 1° maggio 1995, gli uffici unici del territorio di Benevento, Catania, Potenza e Terni;

Considerato che la data di inizio della meccanizzazione dei servizi ipotecari e dell'accettazione di note redatte su sopporto informatico deve essere stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Considerato che per le conservatorie dei registri immobiliari già meccanizzate al 31 dicembre 1994 la nuova meccanizzazione e le relative nuove procedure sono attivate, per ciascun ufficio, dalla data stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Considerato che nell'ufficio unico del territorio di Catania, il servizio di conservazione dei registri immobiliari, già meccanizzato al 31 dicembre 1994, deve essere sostituito con la nuova automazione approvata con il citato decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995;

Decreta:

Art. 1.

1. Il nuovo servizio meccanizzato di conservazione dei registri immobiliari e la procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico, nell'ufficio unico del territorio di Catania, entrano in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 3 maggio 1996

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

Il Ministro di grazia e giustizia
CAIANIELLO

96A7373

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 16 settembre 1996

Determinazione delle quote di rimborso per gestire stazioni di monta equina, stazioni di inseminazione artificiale e centri di produzione di materiale seminale e per la iscrizione di cavalli di razza purosangue inglese e trottatore italiano al repertorio degli stalloni.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante norme sulla «Disciplina della riproduzione animale»;

Visto il decreto 13 gennaio 1994, n. 172, del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministero della sanità con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 30/1991;

Visto il decreto 26 luglio 1994, modificato ed integrato on decreto ministeriale 14 marzo 1996 concernente '«istituzione del repertorio degli stalloni delle razze quine purosangue inglese e trottatore italiano» ed in articolare l'art. 6 che determina la quota delle spese di same e di inserimento nel repertorio medesimo;

Vista la circolare n. 1 del 24 febbraio 1994 con la quale ono state emanate le modalità operative per il rilascio lelle autorizzazioni a gestire stazioni di monta, stazioni di nseminazione artificiale e centri di produzione di nateriale seminale;

Visto, inoltre il punto 6 della suddetta circolare n. 1 iove è determinata la quota da versare dai richiedenti per esame della domanda per il rilascio delle autorizzazioni n questione;

Considerata la necessità di adeguare al costo del ervizio le spese di esame della domanda, necessarie, tra altro per eseguire il necessario sopralluogo tecnico, per il ilascio delle autorizzazioni a gestire una stazione di nonta equina, una stazione di inseminazione artificiale on materiale seminale refrigerato e/o congelato e un entro di produzione di materiale seminale equino per talloni di razza purosangue inglese e/o trottatore taliano;

Considerato che si rende opportuno prevedere il imborso delle spese per variazione alla iscrizione dello tallone al sopra citato repertorio degli stalloni e per il ilascio dei duplicati dei certificati di iscrizione al epertorio medesimo e dei duplicati delle autorizzazioni opra richiamate;

Decreta:

Art. 1.

Le quote di rimborso spese dovute dai richiedenti per il ilascio delle autorizzazioni a gestire stazioni di monta quina con stalloni di razza purosangue inglese e/o rottatore italiano, stazioni di inseminazione artificiale on materiale seminale refrigerato e/o congelato di talloni di razza purosangue inglese e/o trottatore italiano centri di materiale seminale equino di stalloni li razza purosangue inglese e/o trottatore italiano, è leterminata in:

a) L. 500.000: per il rilascio, per la prima volta, delle uddette autorizzazioni ed in tutti i casi in cui si renda iecessaria l'effettuazione di un ulteriore sopralluogo ed ccertamento;

b) L. 85.000: per il rinnovo delle suddette auto- izzazioni, per il cambio gestione e/o ragione sociale e per l rilascio di duplicati, purché non siano necessari ulteriori opralluoghi ed accertamenti.

Art. 2.

Le quote per il contributo per le spese di esame e di nserimento nel repertorio stalloni è determinata in:

a) L. 500.000: per ciascun cavallo da iscrivere per la rima volta al suddetto repertorio degli stalloni;

b) L. 85.000: per variazioni alla iscrizione dello stallone così come previsto dal decreto ministeriale 26 luglio 1994 sopra richiamato e per il rilascio di duplicati.

Art. 3.

Le quote previste ai precedenti articoli devono essere versati alla tesoreria provinciale dello Stato con l'imputazione al capitolo 3590 «Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali» indicando la causale dello stesso.

Art. 4.

La quietanza o attestazione del c/c postale dell'avvenuto versamento delle predette quote deve essere allegata alla domanda degli interessati diretta ad ottenere l'autorizzazione a gestire una stazione di monta equina, una stazione di inseminazione artificiale equina e un centro di produzione di materiale seminale equino o alla domanda di iscrizione al repertorio degli stalloni.

Roma, 16 settembre 1996

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1996
Registro n. 2 Risorse agricole, foglio n. 171

96A7366

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 31 ottobre 1996.

Revoca dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa della Ferdofin siderurgica S.r.l. e della Acofer S.p.a.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i propri decreti emessi di concerto con il Ministero del tesoro in data 28 dicembre 1993 e 15 marzo 1994 con i quali sono state poste in amministrazione straordinaria rispettivamente la Ferdofin siderurgica S.r.l. e la Acofer S.p.a. ed è stata disposta per entrambe la continuazione dell'esercizio dell'impresa per due anni;

Visti i propri decreti emessi di concerto con il Ministero del tesoro in data 29 novembre 1995 con i quali è stata disposta la proroga dell'esercizio d'impresa per un anno a far data rispettivamente dal 28 dicembre 1995 per la Ferdofin siderurgica S.r.l. e dal 15 marzo 1996 per la Acofer S.p.a.;

Vista l'istanza presentata in data 18 settembre 1996 con la quale il commissario richiede la revoca dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio per le imprese predette;

Visto il parere favorevole espresso su detta istanza dal comitato di sorveglianza di cui all'art. 1 della legge n. 95/1979;

Vista la propria autorizzazione in data 11 ottobre 1996 con la quale il commissario è stato autorizzato a stipulare il contratto definitivo di vendita del complesso aziendale facente capo al gruppo Ferdofin entro il 31 ottobre 1996;

Ravvisata l'opportunità di disporre conseguentemente la revoca dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa per le società cessionarie Ferdofin siderurgica S.r.l. e Acofer S.p.a. a far data dalla cessione del predetto complesso aziendale;

Decreta:

Articolo unico

Nelle procedure di amministrazione straordinaria della Ferdofin siderurgica S.r.l. e della Acofer S.p.a., citate nelle premesse, è disposta la revoca dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa a far data dalla cessione del complesso aziendale di cui in premessa.

Il presente decreto sara comunicato all'ufficio del registro delle imprese presso la camera di commercio competente.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 1996

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

96A7367

DECRETO 7 novembre 1996.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Albergo Filippo II, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 19 settembre 1980 con il quale è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Genghini;

Visto il proprio decreto emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 15 marzo 1986 con il quale è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Albergo Filippo II quale società collegata con la S.p.a. Genghini;

Visto il proprio decreto 17 marzo 1987 con il quale è reso esecutivo il programma predisposto per la S.p.a. Albergo Filippo II dal commissario;

Visto il proprio provvedimento in data 24 luglio 1996 con il quale è autorizzato ai sensi dell'art. 213 della L.F. il deposito presso la cancelleria del tribunale di Roma del piano di riparto finale della citata società;

Vista la nota in data 12 settembre 1996 con la quale il commissario, nel rilevare che nei termini di legge nessuna contestazione è stata presentata a seguito del suddetto deposito, richiede che venga disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria per la S.p.a. Albergo Filippo II;

Ritenuto necessario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, ultimo comma, della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria aperta con proprio decreto;

Decreta:

Articolo unico

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Albergo Filippo II, con sede in Roma.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 1996

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

p. *Il Ministro del tesoro*
CAVAZZUTI

96A7368

DECRETO 7 novembre 1996.

Proroga della continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. Siciet.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto in data 16 giugno 1994 emesso di concerto con il Ministro del tesoro con il quale la S.p.a. Siciet è posta in amministrazione straordinaria;

Visto il decreto del Ministro dell'industria in data 31 maggio 1995 con il quale è stato approvato il programma predisposto dal commissario per la citata società;

Vista l'istanza del commissario pervenuta in data 21 maggio 1996 volta ad ottenere la proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa per un ulteriore anno;

Visto il parere espresso dal comitato di sorveglianza;

Ravvisata l'opportunità di concedere tale proroga al fine di consentire la prosecuzione dell'esecuzione del programma approvato;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Siciet è disposta la proroga per un anno della continuazione dell'esercizio d'impresa a far data dal 16 giugno 1996.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per la iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 1996

p. *Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato*
LADU

p. *Il Ministro del tesoro*
CAVAZZUTI

96A7369

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 31 ottobre 1996.

Autorizzazione alle università ad istituire nuove scuole di specializzazione per l'anno accademico 1996-97.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995: «Approvazione del piano di sviluppo delle università per il triennio 1994-96» ed in particolare l'art. 13 «scuole di specializzazione e dottorati di ricerca»;

Viste le deliberazioni delle autorità accademiche delle università;

Visti i pareri del Consiglio universitario nazionale, in merito alla istituzione di scuole di specializzazione;

Considerato necessario istituire le suddette scuole di specializzazione;

Decreta:

Per l'anno accademico 1996-97, è autorizzata l'istituzione delle scuole di specializzazione di cui all'elenco appresso indicato:

UNIVERSITÀ «S. CUORE» DI MILANO

Facoltà di medicina e chirurgia:

neuropsichiatria infantile.

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Facoltà di farmacia:

farmacia ospedaliera;

chimica e tecnologie alimentari.

II UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

Facoltà di medicina e chirurgia:

allergologia ed immunologia clinica;

dermatologia e venereologia;

geriatria;

scienza dell'alimentazione.

UNIVERSITÀ DI SALERNO

Facoltà di farmacia:

farmacia ospedaliera.

Gli oneri derivanti per l'istituzione e per il funzionamento delle scuole sono a carico dei bilanci universitari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 1996

p. *Il Ministro:* GUERZONI

96A7372

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 7 novembre 1996.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1995 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1996;

Visto l'art. 2 della legge 8 agosto 1996, n. 419, contenente disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1996, che fissa in miliardi 113.000 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 31 ottobre 1996 è pari a 98.403 miliardi;

Decreta:

Per il 15 novembre 1996 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni con scadenza il 14 febbraio 1997 fino al limite massimo in valore nominale di lire 3.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1997.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 28 dicembre 1995 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la Rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 12 novembre 1996, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 28 dicembre 1995.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 1996

p. *Il direttore generale:* GRILLI

96A7413

DECRETO 7 novembre 1996.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantuno giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1995 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1996;

Visto l'art. 2 della legge 8 agosto 1996, n. 419, contenente disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1996, che fissa in miliardi 113.000 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 31 ottobre 1996 è pari a 98.403 miliardi;

Decreta:

Per il 15 novembre 1996 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantuno giorni con scadenza il 15 maggio 1997 fino al limite massimo in valore nominale di lire 5.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1997.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 28 dicembre 1995 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la Rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 12 novembre 1996, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 28 dicembre 1995.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 1996

p. *Il direttore generale:* GRILLI

96A7414

DECRETO 7 novembre 1996.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1995 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1996;

Visto l'art. 2 della legge 8 agosto 1996, n. 419, contenente disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1996, che fissa in miliardi 113.000 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 31 ottobre 1996 è pari a 98.403 miliardi;

Decreta:

Per il 15 novembre 1996 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni con scadenza il 14 novembre 1997 fino al limite massimo in valore nominale di lire 6.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1997.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 28 dicembre 1995 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la Rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 12 novembre 1996, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 28 dicembre 1995.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 1996

p. *Il direttore generale:* GRILLI

96A7415

DECRETO 7 novembre 1996.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue, centosettantanove e trecentosessantacinque giorni, relativi all'emissione del 31 ottobre 1996.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1995, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1996;

Visti i propri decreti del 23 ottobre 1996 che hanno disposto per il 31 ottobre 1996 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue, centosettantanove e trecentosessantacinque giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 28 dicembre 1995 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 ottobre 1996;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 31 ottobre 1996 sono indicati, tra l'altro, gli importi degli interessi pagati per le tre tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 ottobre 1996 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 98,16 per i B.O.T. a novantadue giorni, a L. 96,53 per i B.O.T. a centosettantanove giorni e a L. 93,30 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, ammonta a L. 220.539.983.500 per i buoni a novantadue giorni con scadenza 31 gennaio 1997; a L. 468.942.846.500 per i titoli a centosettantanove giorni con scadenza 28 aprile 1997 e a L. 1.106.141.927.500 per i titoli a trecentosessantacinque giorni con scadenza 31 ottobre 1997.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 97,81 per i B.O.T. a novantadue giorni, a L. 95,86 per i B.O.T. a centosettantanove giorni e a L. 92,05 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 1996

p. *Il direttore generale:* GRILLI

96A7416

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 11 settembre 1996.

Revoca della dichiarazione di territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina per la regione Toscana.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto 15 dicembre 1995, n. 592, riguardante il regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 30 maggio 1996;

Visto l'art. 14, comma 3, del predetto decreto;

Visto il decreto 23 settembre 1975 recante la dichiarazione di territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina per la regione Toscana, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 17 ottobre 1975;

Visto il decreto 21 maggio 1996 recante la revoca della dichiarazione di territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina per la provincia di Arezzo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 17 luglio 1996;

Considerato pertanto che sono venute meno le condizioni sanitarie per il mantenimento della qualifica di territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina per la regione Toscana;

Decreta:

Art. 1.

1. È revocata, per il territorio della regione Toscana, la dichiarazione di ufficialmente indenne da tubercolosi bovina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 settembre 1996

p. *Il Ministro:* VISERTA COSTANTINI

Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1996
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 296

96A7371

MINISTERO DELLA SANITÀ

COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 6 novembre 1996.

Modificazioni al provvedimento 9 luglio 1996 di riclassificazione dei medicinali.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, con particolare riferimento all'art. 7;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il rilievo del CIPE in data 8 maggio 1996 con cui si comunicava la illegittima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* parte II n. 27 del 26 aprile 1996, da parte della ditta farmaceutica Sandoz, dei prezzi in aumento delle specialità medicinali Entumin e Deserril;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco 9 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 15 luglio 1996, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 1, comma 1 e 5, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito in legge n. 425 dell'8 agosto 1996, in particolare per quanto riguarda le specialità medicinali Entumin e Deserril;

Visto il ricorso proposto dalla ditta Sandoz al TAR Lazio in data 21 luglio 1996 contro il provvedimento predetto;

Vista l'ordinanza del TAR Lazio n. 2648/96 del 29 agosto 1996 che accoglie la domanda incidentale di sospensione dell'esecuzione del provvedimento stesso;

Ritenuto di dover dare esecuzione alla legge n. 425/96 citata, in particolare al comma 2 dell'art. 1 laddove si prevede che «i medicinali venduti ad un prezzo maggiore sono classificati dalla Commissione unica del farmaco nella classe C di cui alla citata disposizione della legge n. 537 del 1993, eccettuato il caso in cui sussistano particolari motivi sanitari che, a giudizio della stessa Commissione, giustificano il mantenimento del medicinale nella classe di appartenenza»;

Visto il proprio parere espresso nella seduta del 23 settembre 1996;

Dispone:

Art. 1.

Le specialità medicinali:

«Entumin» nelle confezioni:

10 fiale 4 ml IM 40 mg - A.I.C. n. 021553033;

30 cpr 40 mg - A.I.C. n. 021553019;

OS gocce 10 ml 10% - A.I.C. n. 021553021;

«Deserril» nella confezione:

20 confetti da 1,4 mg - A.I.C. n. 013711015,

sono classificate nella classe C ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 1996

Il Ministro della sanità
Presidente della Commissione
BINDI

96A7412

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 24 ottobre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 128 del titolo XIX relativo alle scuole di specializzazione è inserito il seguente nuovo articolo:

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ARCHITETTURA DEI GIARDINI E PROGETTAZIONE DEL PAESAGGIO

Art. 129.

Art. 1. — È istituita la «scuola di specializzazione in architettura dei giardini e progettazione del paesaggio» presso l'Università «La Sapienza» di Roma, facoltà di architettura.

La scuola ha lo scopo di condurre ad una specifica formazione critica e professionale integrativa di quella fornita dai corsi di laurea esistenti e di far conseguire una più vasta e diffusa conoscenza dei metodi e delle tecniche operative per le sistemazioni paesistiche e ambientali e per la progettazione dei parchi e dei giardini.

La scuola conferisce il diploma di specialista in architettura dei giardini e progettazione del paesaggio.

Art. 2. — Il corso degli studi ha la durata di 3 anni. Ciascun anno di corso prevede 400 ore di insegnamento di cui 250 di lezioni tecniche e 150 ore di attività pratiche guidate. Concorrono al funzionamento della scuola la facoltà di architettura.

Art. 3. — La scuola potrà accettare un numero massimo di 25 iscritti per ciascun anno di corso per un totale di 75 specializzandi.

Entro tale massimo di anno in anno il consiglio dei docenti in base alle attrezzature e risorse umane e finanziarie disponibili, potrà variare il numero degli ammessi e l'eventuale percentuale di specializzandi stranieri.

Il bando di concorso di ammissione alla scuola indicherà le modalità relative ed i programmi di esame.

Art. 4. — Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in architettura, in ingegneria civile e in urbanistica.

Sono altresì ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso di titolo di studio, conseguito presso università straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 337 del testo unico 31 agosto 1993, n. 1592, a quelli richiesti nel comma precedente.

Art. 5. — Il consiglio della scuola determina con apposito regolamento in conformità al regolamento didattico di ateneo e nel rispetto della libertà di insegnamento, l'articolazione della scuola di specializzazione ed il relativo piano degli studi.

Determina pertanto:

gli insegnamenti fondamentali obbligatori, nonché la propedeuticità delle materie e gli insegnamenti opzionali con la loro suddivisione, allorquando necessaria in moduli didattici;

la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio tecnico, pratiche e di tirocinio;

la suddivisione nei successivi periodi temporali dell'attività didattica e la propedeuticità degli insegnamenti;

le modalità di accertamento alla fine di ciascun anno di corso dell'attività svolta, le modalità di conseguimento del titolo di specialista alla fine del terzo anno di corso.

Art. 6. — Nel determinare il piano degli studi secondo quanto previsto dal precedente art. 5, il consiglio della scuola dovrà comprendere nell'ordinamento le seguenti aree alle quali dovranno essere dedicate 750 ore di didattica delle 1200 ore complessive di didattica, per un minimo di 50 ore per ciascuna area.

Area 1 - Architettura dei giardini e del paesaggio, principi, metodi e tecniche della progettazione.

Settori: H09A Tecnologia dell'architettura, H10A Composizione architettonica e urbana, H10B Architettura del paesaggio e del territorio.

Area 2 - Progettazione e pianificazione di aree vaste.

Settori: E03B Ecologia, H09A Tecnologia dell'architettura, H10B Architettura del paesaggio e del territorio, H14A Tecnica e pianificazione urbanistica, H14B Urbanistica.

Area 3 - Rilevamento e rappresentazione cartografica.

Settori: H05X Topografia e cartografia, H11X Disegno.

Area 4 - Storia e critica artistica.

Settore: H12X Storia dell'architettura.

Area 5 - Geotecnica, infrastrutture e impianti.

Settori: G06A Idraulica agraria e forestale, H01A Idraulica, H06X Geotecnica, I05B Fisica tecnica ambientale.

Area 6 - Geografia del paesaggio e dell'ambiente ed ecologia.

Settori: D02A Geografia fisica e geomorfologia, D02B Geologia applicata, E01D Ecologia vegetale, E03A Ecologia, E03C Antropologia, H06A Geografia.

Area 7 - Botanica e costruzione del sistema vegetazionale.

Settori: G02A Agronomia e coltivazioni erbacee, G02B Coltivazione arboree, G02C Orticoltura e floricoltura, G03A Assestamento forestale e selvicoltura, G07B Patologia vegetale, E02B Botanica sistematica, G04X Biologia dello sviluppo di piante agrarie e forestali.

Area 8 - Discipline giuridico-normative-gestionali.

Settori: H15X Estimo, N10X Diritto amministrativo, G01X Economia ed estimo rurale.

Art. 7. — All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta degli eventuali corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, l'attività sperimentale di laboratorio e di tirocinio che sarà svolto sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola. Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attività pratiche il consiglio della scuola, potrà riconoscere utile sulla base di idonea documentazione l'attività attinente alla specializzazione, svolta in Italia e all'estero in laboratori universitari o extra universitari.

Art. 8. — L'Università su proposta del consiglio della scuola stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attività didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 1996

Il rettore: TECCE

96A7407

UNIVERSITÀ DI CATANIA

DECRETO RETTORALE 16 settembre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Catania emanato con decreto rettorale 6 maggio 1996 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 22 maggio 1996 e particolarmente l'art. 20 allegato *A*;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 con il quale viene approvato il piano triennale di sviluppo dell'Università per il triennio 1991-93;

Visto il decreto ministeriale dell'11 febbraio 1994 concernente modificazioni all'ordinamento didattico universitario con l'introduzione della nuova tabella per l'istituzione del diploma universitario di «operatore giudiziario»;

Viste le proposte di modifica dello statuto dell'Ateneo di cui alle deliberazioni della facoltà di giurisprudenza del 6 marzo 1996, del senatò accademico e del consiglio di amministrazione del 15 e 18 giugno 1996;

Visto il parere favorevole espresso nella riunione del 19 luglio 1996 dal Consiglio universitario nazionale all'istituzione del diploma universitario di «operatore giudiziario»;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica proposta dalle autorità accademiche, in deroga al termine di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Art. 1.

Nella tabella *A* dell'art. 20 dello statuto dell'Università degli studi di Catania, emanato ai sensi della legge n. 168/89 con decreto rettorale del 6 maggio 1996 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 22 maggio 1996 viene aggiunto nella facoltà di giurisprudenza il diploma universitario di operatore giudiziario.

Art. 2.

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, e successive modificazioni, e ulteriormente modificato come appresso.

Nella «Parte quarta» al capo I viene aggiunto il capo XX e il seguente diploma universitario di «operatore giudiziario».

Dopo l'art. 923 viene aggiunto il seguente capo ed articoli:

CAPO XX

DIPLOMA UNIVERSITARIO DI OPERATORE GIUDIZIARIO

Art. 924. — La facoltà di giurisprudenza comprende il corso di laurea in giurisprudenza, di durata quadriennale, e i corsi di diploma universitario in operatore giudiziario e in operatore giuridico d'impresa, di durata triennale.

Art. 924 *(Iscrizione ai corsi)*. — I titoli di ammissione al corso di laurea e ai corsi di diploma sono quelli previsti dalle disposizioni vigenti.

Il numero di iscritti a ciascun anno di corso viene stabilito annualmente dal senato accademico, su proposta del consiglio di facoltà, in base alle risorse disponibili e alle esigenze del mercato del lavoro, nel rispetto dei criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma quarto, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Art. 925 *(Regolamento didattico)*. — Il regolamento didattico della facoltà di giurisprudenza, in conformità all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, disciplina le modalità attraverso le quali il consiglio di facoltà definisce, ogni anno, il piano ufficiale di studi del corso di laurea e dei corsi di diploma, indicando gli insegnamenti fondamentali obbligatori, la denominazione di quelli da attivare, la loro distribuzione nei singoli anni di corso e le rispettive propedeuticità.

Al consiglio di facoltà, inoltre, è attribuita la possibilità di riservarsi di:

a) proporre il numero di posti disponibili per l'iscrizione secondo quanto disposto dal precedente art. 924;

b) stabilire la struttura dei corsi ufficiali di insegnamento, distinguendo tra annuali e semestrali, monodisciplinari e integrati;

c) specificare nell'intitolazione della disciplina il contenuto dell'insegnamento, qualora si tratti di corsi reiterati;

d) ripartire il monte ore di ciascuna area tra gli insegnamenti che vi afferiscono, fissando la frazione temporale delle discipline afferenti al medesimo corso integrato;

e) fissare, per ciascun insegnamento, il parametro di valutazione, secondo il sistema dei «crediti» introdotto nella Comunità europea:

Art. 926 *(Articolazione del corso di studio)*. — Il corso di diploma di operatore giudiziario fornisce le conoscenze giuridiche e gli strumenti operativi necessari per svolgere attività autonome nell'ambito del processo.

Esso si articola, in conformità alle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 11 febbraio 1994 modificato con decreto ministeriale 31 maggio 1995 e nel decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994, in 16 annualità di insegnamento, di cui 11 fondamentali (obbligatorie per gli studenti) e 5 opzionali (che lo studente dovrà scegliere fra quelle che saranno attivate dalla facoltà e comunque secondo le norme sui piani di studio del regolamento didattico della facoltà di giurisprudenza.

Art. 927 *(Insegnamenti)*. — Le discipline fondamentali sono le seguenti:

Diritto commerciale (N04X)

Diritto del lavoro (N07X)

Diritto internazionale privato e processuale (N14X)

Diritto penale (N17X)

Diritto processuale civile (N15X)

Diritto tributario (N13X)

Informatica giuridica (N20X)

Istituzioni di diritto privato (N01X)

Istituzioni di diritto pubblico (N09X)

Procedura penale (N16X)

Storia del diritto italiano (N19X)

Sono insegnamenti opzionali quelli indicati nel regolamento didattico.

Art. 928 *(Impostazione dell'insegnamento)*. — Gli insegnamenti impartiti nel corso di diploma devono essere prevalentemente indirizzati ai profili operativi.

Art. 929 *(Esame di diploma)*. — L'esame di diploma consiste nella discussione orale su un tema tratto da uno degli insegnamenti del corso, preventivamente indicato al candidato dalla competente struttura didattica.

Per essere ammesso all'esame di diploma, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli 11 insegnamenti fondamentali suindicati e in almeno 5 da lui scelti tra gli opzionali. L'esame di diploma presuppone la conoscenza di una delle seguenti lingue straniere: francese, inglese, spagnolo, tedesco.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 930 *(Affinità)*. — Tra il corso di laurea in giurisprudenza e i corsi di diploma universitario afferenti alla facoltà di giurisprudenza sussiste l'affinità prevista dall'art. 2, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Ai fini del conseguimento del diploma di laurea, il consiglio di facoltà può riconoscere, a esclusione delle quattordici annualità fondamentali obbligatorie previste per il corso di laurea, gli esami, sostenuti con esito positivo nel corso di diploma, compatibili con il piano di studio.

Al fine del conseguimento dei diolomi universitari, il consiglio di facoltà può riconoscere gli esami, sostenuti con esito positivo nel corso di laurea in giurisprudenza, compatibili con il piano di studi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catania, 16 settembre 1996

Il rettore

96A7408

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1996.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa alla riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto che lo statuto di autonomia dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli, emanato con decreto rettorale n. 5626 del 18 settembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 5 ottobre 1995, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento è prèvisto nel regolamento didattico di Ateneo;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, emanato ai sènsi dell'art. 17 del sopracitato testo unico, ed approvato con regio decreto del 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le proposte di modifica dell'art. 256 dello statuto relativo al corso di laurea in architettura formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di architettura dell'11 dicembre 1995, del senato accademico del 12 aprile 1996 e del consiglio di amministrazione del 21 maggio 1996;

Riconosciuta la necessità di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 13 settembre 1996;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

«L'art. 256 relativo alle aree disciplinari, monte ore e insegnamenti attivabili del corso di laurea in architettura è così modificato:

nell'area VIII nel settore HI4B urbanistica sono inserite le discipline "Progettazioni del territorio" e "Recupero e riqualificazione ambientale urbana e territoriale"».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 30 ottobre 1996

Il rettore

96A7440

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 22 ottobre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994, con il quale sono individuati i nuovi settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari;

Visti i decreti ministeriali 31 luglio 1992 e 27 ottobre 1992;

Viste le proposte di modifiche allo statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visti i pareri del Consiglio universitario nazionale del 7 marzo 1996 e del 18 aprile 1996;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

Gli articoli dal 74 al 93 (titolo III-*bis*) e l'art. 417 (titolo XXIII) relativamente alla facoltà di economia decentrata a Foggia sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi:

FACOLTÀ DI ECONOMIA DI FOGGIA

Art. 74. — Alla facoltà di economia afferiscono il seguente corso di laurea di durata quadriennale:

economia e commercio,

ed i seguenti corsi di diploma universitario di durata triennale:

economia e amministrazione delle imprese;

economia e gestione dei servizi turistici.

Nell'ambito del corso di laurea in economia e commercio la struttura didattica competente, qualora siano disponibili le risorse necessarie, può deliberare l'attivazione di indirizzi corrispondenti ai corsi di laurea di cui agli articoli 12-24 della tabella VIII annessa al decreto ministeriale 27 ottobre 1992 e relative modifiche, con le denominazioni per essi previste. I piani di studi dovranno in tal caso uniformarsi ai requisiti stabiliti per i corrispondenti corsi di laurea. Dell'indirizzo seguito potrà essere data menzione nel diploma di laurea.

Art. 75. — Sono titoli di ammissione per il corso di laurea in economia e commercio e per i corsi di diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese ed in economia e gestione dei servizi turistici quelli previsti dalle vigenti leggi.

Gli studenti già iscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche apportate in seguito al decreto ministeriale 27 ottobre 1992 potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento del corso di laurea in economia e commercio. La facoltà stabilirà le modalità per la convalida degli esami sostenuti, qualora gli studenti optassero per il nuovo ordinamento. L'opzione per il nuovo ordinamento potrà essere esercitata con riferimento agli anni di corso attivati del nuovo ordinamento fino ad un termine pari alla durata legale del corso degli studi.

Corso di laurea in economia e commercio

Art. 76. — Il numero degli iscrivibili a ciascun anno di corso può essere stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi della normativa vigente.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 77. — Gli insegnamenti attivabili nel corso di laurea in economia e commercio sono:

a) quelli indicati nell'elenco di cui al successivo art. 103, articolati nelle quattro aree economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica e nei relativi settori scientifico-disciplinari;

b) gli insegnamenti caratterizzanti il corso di laurea in economia e commercio riportati nel successivo art. 84;

c) le seguenti lingue straniere moderne: lingua inglese, lingua francese, lingua spangola, lingua tedesca, lingua russa, lingua portoghese, lingua araba, lingua cinese, lingua giapponese;

d) insegnamenti di settori scientifico-disciplinari diversi da quelli di cui ai commi precedenti, fino ad un numero massimo di otto.

Gli insegnamenti che compaiono in più settori scientifico-disciplinari potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi, in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

Art. 78. — Ai fini del conseguimento del diploma di laurea in economia e commercio sono riconosciuti gli insegnamenti degli altri corsi di laurea di cui alla tabella VIII annessa al decreto ministeriale 27 ottobre 1992 e relative modifiche e quelli dei corsi di diploma universitario di cui alla tabella XLIII annessa al decreto ministeriale 31 luglio 1992 e relative modifiche, seguiti con esito positivo, in relazione al sistema di crediti didattici determinato a norma dell'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica del corso di laurea in economia e commercio. Dovranno essere in ogni caso riconosciute le prove di idoneità di lingue e di conoscenze informatiche di base.

La struttura didattica competente determina, nel regolamento previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti.

Ai fini del riconoscimento di cui ai commi precedenti sono da considerarsi affini i corsi di laurea di cui alla tabella VIII annessa al decreto ministeriale 27 ottobre 1992 e relative modifiche e quelli di diploma universitario della tabella XLIII annessa al decreto ministeriale 31 luglio 1992 e relative modifiche.

Art. 79. — Il piano di studi del corso di laurea in economia e commercio comprende dieci insegnamenti fondamentali, l'equivalente di otto insegnamenti annuali, scelti tra i caratterizzanti il corso di laurea stesso, ed altri insegnamenti equivalenti a cinque annualità.

Gli insegnamenti fondamentali devono rispondere all'esigenza di fornire agli studenti i principi e i contenuti basilari dei rispettivi comparti scientifico-disciplinari, anche in vista del ruolo propedeutico e complementare per l'apprendimento degli altri insegnamenti del corso di laurea in economia e commercio.

Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente la struttura didattica competente attiverà tali insegnamenti scegliendoli tra quelli che compaiono negli elenchi di cui al successivo art. 103, secondo la seguente distribuzione:

due nell'elenco P01A (economia politica);

due nell'elenco P02A (economia aziendale);

uno nell'elenco P03X (storia economica);

uno nell'elenco N01X (diritto privato);

uno nell'elenco N09X (istituzioni di diritto pubblico);

uno nell'elenco S01A (statistica);

due complessivamente negli elenchi S04A (matematica per le applicazioni economiche) e S04B (matematica finanziaria e scienze attuariali).

Gli insegnamenti fondamentali devono essere annuali e svolti di norma nei primi due anni di corso.

La laurea si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per insegnamenti equivalenti ad un numero di ventitre annualità, le prove di idoneità richieste (o gli esami che eventualmente le sostituiscono ai sensi del successivo art. 82) e l'esame di laurea.

Art. 80. — La struttura didattica competente può integrare l'elenco degli insegnamenti caratterizzanti il corso di laurea in economia e commercio di cui all'art. 84 con altri quattro insegnamenti a sua scelta, che sono considerati caratterizzanti a tutti gli effetti.

La struttura didattica competente garantisce che, tra gli insegnamenti attivati nella facoltà, ve ne siano almeno dodici compresi nell'elenco degli insegnamenti caratterizzanti del corso di laurea in economia e commercio e predispone percorsi didattici ed eventuali indirizzi, nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area e prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

La struttura didattica competente, nel rispetto dell'ordinamento, individua i criteri per la formazione dei piani e degli eventuali indirizzi nell'ambito del corso di laurea in economia e commercio, con il regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

Nell'ambito del regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, la struttura didattica competente può assegnare ai corsi indicazioni ordinali, numeriche o alfabetiche, nonché (ad esclusione di quelli fondamentali) denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi.

Art. 81. — Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica; quelli semestrali comprendono di norma trentacinque ore di didattica.

La struttura didattica competente stabilisce quali degli insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove d'esame.

Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, possono essere svolti fino a quattro corsi annuali o otto semestrali del corso di laurea in economia e commercio coordinando moduli didattici di durata più breve, svolti anche da docenti diversi, per un numero complessivamente uguale di ore.

La struttura didattica competente può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a sei insegnamenti attivati in altre facoltà dell'Università, o in altre università, anche straniere. In tal caso la struttura didattica competente dovrà altresì determinare la categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 79 e degli altri vincoli dell'ordinamento.

Art. 82. — Per il conseguimento della laurea in economia e commercio lo studente deve anche superare una prova di idoneità in una lingua straniera moderna ed una prova di conoscenze informatiche di base.

La struttura didattica competente può stabilire che sia superata una prova di idoneità in una seconda lingua straniera moderna.

Possono comunque essere attivati insegnamenti di informatica e di lingue straniere moderne, anche articolati su più corsi annuali. In tal caso la struttura didattica competente può sostituire le prove di idoneità con esami di profitto, che si aggiungono a quelli previsti nell'art. 79.

Le prove di idoneità possono essere sostenute anche senza la frequenza ai corsi eventualmente attivati.

Art. 83. — La struttura didattica competente, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento, stabilisce le modalità degli esami di profitto e delle prove di idoneità.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su un argomento, scelto dallo studente d'intesa con il relatore, secondo le modalità stabilite dalla struttura didattica competente.

Art. 84. — Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di laurea in economia e commercio i seguenti:

Area economica:

economia agraria;
economia industriale;
economia internazionale;
geografia economica;
politica economica;
scienza delle finanze.

Area aziendale:

marketing;
merceologia;
organizzazione aziendale,
revisione aziendale;
tecnica bancaria;
tecnica industriale e commerciale.

Area giuridica:

diritto commerciale;
diritto del lavoro;
diritto fallimentare;
diritto pubblico dell'economia;
diritto tributario;
legislazione bancaria.

Area matematico-statistica:

matematica finanziaria (secondo corso se presente tra i fondamentali);
statistica (secondo corso se presente tra i fondamentali);
statistica economica.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio. nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, deve comprendere almeno cinque insegnamenti dell'area economica, almeno cinque insegnamenti dell'area aziendale, almeno quattro insegnamenti dell'area giuridica e almeno quattro insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Corso di diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese

Art. 85. — L'obiettivo del corso di diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese e quello di formare diplomati in grado di svolgere, sia all'interno dell'azienda, sia come consulenti esterni, le diverse attività connesse alla organizzazione e alla gestione.

Il numero degli iscrivibili a ciascun anno di corso può essere stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi della normativa vigente.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 86. — Gli insegnamenti attivabili nel corso di diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese sono:

a) quelli indicati nell'elenco di cui al successivo art. 103, articolati nelle quattro aree economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica e nei relativi settori scientifico-disciplinari;

b) gli insegnamenti caratterizzanti il corso di diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese riportati nel successivo art. 93;

c) le seguenti lingue straniere moderne: lingua inglese, lingua francese, lingua spagnola, lingua tedesca, lingua russa, lingua portoghese, lingua araba, lingua cinese, lingua giapponese;

d) insegnamenti di settori scientifico-disciplinari diversi da quelli di cui ai commi precedenti fino ad un numero massimo di otto.

Gli insegnamenti che compaiono in più settori scientifico-disciplinari potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi, in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

Art. 87. — Ai fini del conseguimento del diploma in economia e amministrazione delle imprese sono riconosciuti gli insegnamenti degli altri corsi di diploma universitario di cui alla tabella XLIII annessa al decreto ministeriale 31 luglio 1992 e relative modifiche e quelli dei corsi di laurea di cui alla tabella VIII annessa al decreto ministeriale 27 ottobre 1992 e relative modifiche, seguiti con esito positivo, in relazione al sistema di crediti didattici determinato a norma dell'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990. a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica del corso di diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese. Dovranno essere in ogni caso riconosciute le prove di idoneità di lingue e di conoscenze informatiche di base.

Nel caso di passaggio da un corso di laurea al corso di diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese, il riconoscimento di altre attività come equivalenti alle esercitazioni pratiche non potrà superare le cento ore.

Le strutture didattiche competenti determinano nel regolamento previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio tra corsi di diploma e corsi di laurea.

Art. 88. — Il piano di studi del corso di diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese comprende sei insegnamenti fondamentali, l'equivalente di sei insegnamenti annuali, scelti tra i caratterizzanti il corso di diploma stesso, ed altri insegnamenti equivalenti a quattro annualità.

Gli insegnamenti fondamentali devono rispondere all'esigenza di fornire agli studenti i principi e i contenuti basilari dei rispettivi comparti scientifico-disciplinari, anche in vista del ruolo propedeutico e complementare per l'apprendimento degli altri insegnamenti del corso di diploma in economia e amministrazione delle imprese.

Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente la struttura didattica competente attiverà tali insegnamenti scegliendoli tra quelli che compaiono nell'elenco di cui al successivo art. 103, secondo la seguente distribuzione:

uno nell'elenco P01A (economia politica);

uno nell'elenco P02A (economia aziendale);

uno nell'elenco N01X (diritto privato);

uno nell'elenco N09X (istituzioni di diritto pubblico);

uno nell'elenco S01A (statistica);

uno nell'elenco S04A (matematica per le applicazioni economiche).

Gli insegnamenti fondamentali devono essere annuali e svolti di norma nel primo anno di corso.

Il diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per insegnamenti equivalenti a sedici annualità, le prove di idoneità richieste (o gli esami che eventualmente le sostituiscono ai sensi del successivo art. 91) e il colloquio finale.

Art. 89. — La struttura didattica competente può integrare l'elenco degli insegnamenti caratterizzanti il corso di diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese di cui all'art. 93 con altri quattro insegnamenti a sua scelta, che sono considerati caratterizzanti a tutti gli effetti.

La struttura didattica competente garantisce che, tra gli insegnamenti attivati dalla facoltà, ve ne siano almeno dieci compresi nell'elenco degli insegnamenti caratterizzanti del corso di diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese e predispone percorsi didattici ed eventuali indirizzi, nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area e prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

La struttura didattica competente, nel rispetto dell'ordinamento, individua i criteri per la formazione dei piani di studi e gli eventuali indirizzi nell'ambito del corso di diploma in economia e amministrazione delle imprese, con il regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

Nell'ambito del regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, la struttura didattica competente può assegnare ai corsi (ad esclusione di quelli fondamentali) denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi, o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi.

La struttura didattica competente può inoltre stabilire che alcuni insegnamenti siano impartiti con l'ausilio di laboratori, attivati anche mediante convenzioni.

Art. 90. — Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica; quelli semestrali comprendono di norma trentacinque ore di didattica.

La struttura didattica competente stabilisce quali degli insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove d'esame.

Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, possono essere svolti fino a tre corsi annuali o sei corsi semestrali del corso di diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese coordinando moduli didattici di durata più breve, svolti anche da docenti diversi, per un numero complessivamente uguale di ore.

Nell'ambito dei corsi di cui ai commi precedenti la struttura didattica competente deve riservare non meno di duecento ore di esercitazioni pratiche distribuite tra i vari insegnamenti.

La struttura didattica competente, per l'approfondimento della formazione professionale specifica del corso di diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese, può organizzare la permanenza degli studenti, sotto la sorveglianza di un tutor, presso le aziende, enti o altri organismi per stages della durata da tre a sei mesi.

La struttura didattica competente può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a quattro insegnamenti attivati in altre facoltà dell'Università, o in altre università, anche straniere. In tal caso la struttura didattica competente dovrà altresì determinare la categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 88 e degli altri vincoli dell'ordinamento.

Art. 91. — Per il conseguimento del diploma universitario lo studente deve anche superare una prova di idoneità in una lingua straniera moderna ed una prova di idoneità di conoscenze informatiche di base.

La struttura didattica competente può stabilire che sia superata una prova di idoneità in una seconda lingua straniera moderna.

Possono comunque essere attivati insegnamenti di informatica e di lingue stranire moderne, anche articolati su più corsi annuali. In tal caso la struttura didattica competente può sostituire le prove di idoneità con esami di profitto, che si aggiungono a quelli previsti nell'art. 88.

Le prove di idoneità possono essere sostenute anche senza la frequenza ai corsi eventualmente attivati.

Art. 92. — La struttura didattica competente, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento, stabilisce le modalità degli esami di profitto e delle prove di idoneità.

Il colloquio finale per il conseguimento del diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese consiste nella discussione orale, con gli opportuni riferimenti alle discipline del corso di diploma, di un tipico problema professionale o nella presentazione dell'esperienza maturata nell'eventuale stage.

Art. 93. — Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di diploma in economia e amministrazione delle imprese i seguenti:

Area economica:

economia applicata;

geografia economica;

scienza delle finanze;

storia economica.

Area aziendale:

analisi e contabilità dei costi;

finanza aziendale;

gestione informatica dei dati aziendali;

marketing;

organizzazione aziendale;

programmazione e controllo;

revisione aziendale;

tecnica bancaria;

tecnica industriale e commerciale;

tecnologia dei cicli produttivi.

Area giuridica:

diritto commerciale;

diritto del lavoro e della previdenza sociale;

diritto del mercato finanziario;

diritto fallimentare;

diritto tributario.

Area matematico-statistica:

matematica finanziaria;

statistica aziendale.

Il piano di studi per il conseguimento del diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, deve comprendere almeno tre insegnamenti dell'area economica, almeno cinque insegnamenti dell'area aziendale, almeno tre insegnamenti dell'area giuridica e almeno due insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Corso di diploma universitario
in economia e gestione dei servizi turistici

Art. 94. — L'obiettivo del corso di diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici è quello di formare delle figure professionali che, sia nelle aziende turistiche che all'interno di organismi di promozione turistica, possano far fronte alle esigenze organizzative ed amministrative di questo settore.

Il numero degli iscrivibili a ciasun anno di corso può essere stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi della normativa vigente.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 95. — Gli insegnamenti attivabili nel corso di diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici sono:

a) quelli indicati nell'elenco di cui al successivo art. 103, articolati nelle quattro aree economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica e nei relativi settori scientifico-disciplinari;

b) gli insegnamenti caratterizzanti il corso di diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici riportati nel successivo art. 102;

c) le seguenti lingue straniere moderne: lingua inglese, lingua francese, lingua spagnola, lingua tedesca, lingua russa, lingua portoghese, lingua araba, lingua cinese, lingua giapponese;

d) insegnamenti di settori scientifico-disciplinari diversi da quelli di cui ai commi precedenti fino ad un numero massimo di otto.

Gli insegnamenti che compaiono in più settori scientifico-disciplinari potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi, in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

Art. 96. — Ai fini del conseguimento del diploma in economia e gestione dei servizi turistici sono riconosciuti gli insegnamenti degli altri corsi di diploma universitario di cui alla tabella XLIII annessa al decreto ministeriale 31 luglio 1992 e relative modifiche e quelli dei corsi di laurea di cui alla tabella VIII annessa al decreto ministeriale 27 ottobre 1992 e relative modifiche, seguiti con esito positivo, in relazione al sistema di crediti didattici determinato a norma dell'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica del corso di diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici. Dovranno essere in ogni caso riconosciute le prove di idoneità di lingue e di conoscenze informatiche di base.

Nel caso di passaggio da un corso di laurea al corso di diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici, il riconoscimento di altre attività come equivalenti alle esercitazioni pratiche non potrà superare le cento ore.

Le strutture didattiche competenti determinano nel regolamento previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio tra corsi di diploma e corsi di laurea.

Art. 97. — Il piano di studi del corso di diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici comprende sei insegnamenti fondamentali, l'equivalente di sei insegnamenti annuali, scelti tra i caratterizzanti il corso di diploma stesso, ed altri insegnamenti equivalenti a quattro annualità.

Gli insegnamenti fondamentali devono rispondere all'esigenza di fornire agli studenti i principi e i contenuti basilari dei rispettivi comparti scientifico-disciplinari, anche in vista del ruolo propedeutico e complementare per l'apprendimento degli altri insegnamenti del corso di diploma in economia e gestione dei servizi.

Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente la struttura didattica competente attiverà tali insegnamenti scegliendoli tra quelli che compaiono nell'elenco di cui al successivo art. 103, secondo la seguente distribuzione:

uno nell'elenco P01A (economia politica);

uno nell'elenco P02A (economia aziendale);

uno nell'elenco N01X (diritto privato);

uno nell'elenco N09X (istituzioni di diritto pubblico);

uno nell'elenco S01A (statistica);

uno nell'elenco S04A (matematica per le applicazioni economiche).

Gli insegnamenti fondamentali devono essere annuali e svolti di norma nel primo anno di corso.

Il diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per insegnamenti equivalenti a quindici annualità, le prove di idoneità richieste (o gli esami che eventualmente le sostituiscono ai sensi del successivo art. 100) e il colloquio finale.

Art. 98. — La struttura didattica competente può integrare l'elenco degli insegnamenti caratterizzanti il corso di diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici di cui all'art. 102 con altri quattro insegnamenti a sua scelta, che sono considerati caratterizzanti a tutti gli effetti.

La struttura didattica competente garantisce che, tra gli insegnamenti attivati dalla facoltà, ve ne siano almeno dieci compresi nell'elenco degli insegnamenti caratterizzanti del corso di diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici e predispone percorsi didattici ed eventuali indirizzi, nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area e prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

La struttura didattica competente, nel rispetto dell'ordinamento, individua i criteri per la formazione dei piani di studi e gli eventuali indirizzi nell'ambito del corso di diploma in economia e gestione dei servizi turistici, con il regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

Nell'ambito del regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, la struttura didattica competente può assegnare ai corsi (ad esclusione di quelli fondamentali) denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi, o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi.

La struttura didattica competente può inoltre stabilire che alcuni insegnamenti siano impartiti con l'ausilio di laboratori, attivati anche mediante convenzioni.

Art. 99. — Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica; quelli semestrali comprendono di norma trentacinque ore di didattica.

La struttura didattica competente stabilisce quali degli insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove d'esame.

Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, possono essere svolti fino a tre corsi annuali o sei corsi semestrali del corso di diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici coordinando moduli didattici di durata più breve, svolti anche da docenti diversi, per un numero complessivamente uguale di ore.

Nell'ambito dei corsi di cui ai commi precedenti la struttura didattica competente deve riservare non meno di duecento ore di esercitazioni pratiche distribuite tra i vari insegnamenti.

La struttura didattica competente, per l'approfondimento della formazione professionale specifica del corso di diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici, può organizzare la permanenza degli studenti, sotto la sorveglianza di un tutor, presso le aziende, enti o altri organismi per stages della durata da tre a sei mesi.

La struttura didattica competente può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a quattro insegnamenti attivati in altre facoltà dell'Università, o in altre università, anche straniere. In tal caso la struttura didattica competente dovrà altresì determinare la categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 97 e degli altri vincoli dell'ordinamento.

Art. 100. — Per il conseguimento del diploma universitario lo studente deve anche superare una prova di idoneità in una lingua straniera moderna ed una prova di idoneità di conoscenze informatiche di base.

La struttura didattica competente può stabilire che sia superata una prova di idoneità in una seconda lingua straniera moderna.

Possono comunque essere attivati insegnamenti di informatica e di lingue straniere moderne, anche articolati su più corsi annuali. In tal caso la struttura didattica competente può sostituire le prove di idoneità con esami di profitto, che si aggiungono a quelli previsti nell'art. 97.

Le prove di idoneità possono essere sostenute anche senza la frequenza ai corsi eventualmente attivati.

Art. 101. — La struttura didattica competente, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento, stabilisce le modalità degli esami di profitto e delle prove di idoneità.

Il colloquio finale per il conseguimento del diploma niversitario in economia e gestione dei servizi turistici onsiste nella discussione orale, con gli opportuni iferimenti alle discipline del corso di diploma, di un tipico roblema professionale o nella presentazione dell'espeienza maturata nell'eventuale stage.

Art. 102. — Sono insegnamenti caratterizzanti del orso di diploma universitario in economia e gestione dei ervizi turistici i seguenti:

Area economica:

economia dell'ambiente;

economia dei beni e delle attività culturali;

economia del turismo;

economia dei trasporti;

geografia del turismo;

politica economica;

storia economica del turismo.

Area aziendale:

economia e gestione delle imprese di trasporto;

economia e gestione delle imprese turistiche;

gestione finanziaria e valutaria;

marketing;

metodologie e determinazioni quantitative di zienda;

organizzazione dei sistemi informativi aziendali;

organizzazione aziendale.

Area giuridica:

diritto commerciale;

diritto dei trasporti;

diritto pubblico dell'economia;

legislazione bancaria;

legislazione del turismo.

Area matematico-statistica:

statistica del turismo.

Altre aree:

sociologia del turismo.

Il piano di studi per il conseguimento del diploma niversitario in economia e gestione dei servizi turistici, el complesso degli insegnamenti fondamentali, caratteizzanti ed altri, deve comprendere almeno tre insegnaenti dell'area economica, almeno quattro insegnamenti ell'area aziendale, almeno tre insegnamenti dell'area iuridica e almeno tre insegnamenti dell'area matematicotatistica.

Art. 103. — Discipline delle aree economica, aziendale, iuridica e matematico-statistica.

AREA ECONOMICA

P01A *Economia politica:*
analisi economica;
dinamica economica;
economia politica (settore P01A);
istituzioni di economia;
macroeconomia;
microeconomia;
storia dell'economia politica.

P01B *Politica economica:*
analisi economica congiunturale;
economia applicata;
economia dei beni e delle attività culturali (settore P01B);
economia dell'ambiente (settore P01B);
economia del lavoro;
economia delle istituzioni (settore P01B);
economia dell'istruzione e della ricerca scientifica;
economia sanitaria (settore P01B);
politica economica (settore P01B);
politica economica agraria;
politica economica europea;
programmazione economica;
sistemi di contabilità macroeconomica;
sistemi economici comparati.

P01C *Scienza delle finanze:*
economia dei beni e delle attività culturali (settore P01C);
economia dei tributi;
economia dell'ambiente (settore P01C);
economia della sicurezza sociale;
economia della spesa pubblica;
economia delle istituzioni (settore P01C);
economia pubblica;
economia sanitaria (settore P01C);
finanza degli enti locali;
scienza delle finanze;
sistemi fiscali comparati.

P01D *Storia del pensiero economico:*
storia dell'analisi economica;
storia del pensiero economico.

P01E *Econometria:*
econometria;
econometria applicata;
economia matematica;
economia politica (settore P01E);
metodi econometrici;
tecniche di previsione economica;
teoria della programmazione economica.

P01F *Economia monetaria:*
economia dei mercati monetari e finanziari;
economia monetaria;
economia monetaria internazionale;
economia politica (settore P01F);
politica economica (settore P01F);
politica monetaria;
sistemi finanziari comparati.

P01G *Economia internazionale:*
economia dell'integrazione europea;
economia internazionale;
economia politica (settore P01G);
istituzioni economiche internazionali;
politica economica (settore P01G);
politica economica internazionale.

P01H *Economia dello sviluppo:*
cooperazione allo sviluppo;
economia dei Paesi in via di sviluppo;
economia della popolazione;
economia dello sviluppo;
economia politica (settore P01H);
politica dello sviluppo economico;
politica economica (settore P01H);
sviluppo delle economie agricole;
teoria dello sviluppo economico.

P01I *Economia dei settori produttivi:*
economia delle attività terziarie;
economia delle fonti di energia;
economia delle forme di mercato;
economia dell'impresa;
economia delle innovazione;
economia del settore dei trasporti;
economia industriale;
politica economica (settore P01I).

P01J *Economia regionale:*
economia dei trasporti;
economia delle grandi aree geografiche;
economia del territorio;
economia del turismo;
economia regionale;
economia urbana;
pianificazione economica territoriale;
politica economica regionale.

P03X *Storia economica:*
storia dei trasporti;
storia del commercio;
storia della finanza pubblica;
storia dell'agricoltura (settore P03A);
storia della moneta e della banca;
storia delle assicurazioni e della previdenza;
storia delle relazioni economiche internazionali;
storia dell'industria;
storia economica;
storia economica dei Paesi in via di sviluppo;
storia economica delle innovazioni tecnologiche;
storia economica dell'Europa;
storia economica delle popolazioni;
storia economica del turismo;
storia marittima.

G01X *Economia ed estimo rurale:*
agricoltura e sviluppo economico;
economia agraria;
economia agro-alimentare;
economia dei mercati agricoli e forestali;
economia dell'ambiente agro-forestale;
economia delle produzioni zootecniche;
economia e gestione dell'azienda agraria e agro-industriale;
economia e politica agraria;
economia e politica montana e forestale;
estimo forestale e ambientale;
estimo rurale;
marketing dei prodotti agro-alimentari;
pianificazione agricola;
politica agraria;
storia dell'agricoltura.

M06B *Geografia economico-politica:*
cartografia tematica (settore M06B);
geografia applicata;
geografia della popolazione;
geografia della comunicazione;
geografia dello sviluppo;
geografia del turismo;
geografia economica;
geografia politica;
geografia politica ed economica;
geografia politica ed economica di Stati e grandi aree;
geografia urbana e organizzazione territoriale;
organizzazione e pianificazione del territorio;
politica dell'ambiente;
sistemi informativi geografici.

AREA AZIENDALE

P02A *Economia aziendale:*

analisi e contabilità dei costi;

economia aziendale;

economia dei gruppi, delle concentrazioni e delle cooperazioni aziendali;

economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;

economia delle imprese pubbliche;

gestione informatica dei dati aziendali;

istituzioni e dottrine economiche aziendali comparate;

metodologie e determinazioni quantitative di azienda;

programmazione e controllo;

programmazione e controllo delle amministrazioni pubbliche;

ragioneria generale ed applicata;

revisione aziendale;

storia della ragioneria;

strategia e politica aziendale;

tecnica professionale.

P02B *Economia e gestione delle imprese:*

economia e gestione delle imprese;

economia e gestione delle imprese commerciali;

economia e gestione delle imprese di servizi;

economia e gestione delle imprese di trasporto;

economia e gestione delle imprese industriali;

economia e gestione delle imprese internazionali;

economia e gestione delle imprese turistiche;

economia e gestione delle imprese di servizi pubblici;

economia e gestione dell'innovazione aziendale;

economia e tecnica degli scambi internazionali;

economia e tecnica della comunicazione aziendale;

economia e tecnica della pubblicità;

gestione della produzione e dei materiali;

marketing;

marketing internazionale;

strategie di impresa;

tecnica industriale e commerciale.

P02C *Finanza aziendale:*

analisi finanziaria;

finanza aziendale;

finanza aziendale internazionale;

finanziamenti di aziende.

P02D *Organizzazione aziendale:*

organizzazione aziendale;

organizzazione dei sistemi informativi aziendali;

organizzazione della produzione;

organizzazione del lavoro;

organizzazione delle aziende commerciali;

organizzazione delle aziende di credito;

organizzazione delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;

organizzazione delle aziende industriali;

organizzazione e controllo aziendale;

organizzazione e gestione delle risorse umane.

P02E *Economia degli intermediari finanziari:*

economia delle aziende di assicurazione;

economia degli intermediari finanziari;

economia delle aziende di credito;

economia del mercato mobiliare;

economia e tecnica dei mercati finanziari;

economia e tecnica dell'assicurazione;

finanziamenti di aziende;

gestione finanziaria e valutaria;

tecnica bancaria;

tecnica dei crediti speciali;

tecnica di borsa.

C01B *Merceologia:*

analisi merceologica;

chimica merceologica;

merceologia;

merceologia dei prodotti alimentari;

merceologia delle risorse naturali;

merceologia doganale;

tecnologia dei cicli produttivi;

tecnologia ed economia delle fonti di energia;

teoria e tecnica della qualità delle merci.

AREA GIURIDICA

N01X *Diritto privato:*

diritto civile;

diritto di famiglia;

diritto sportivo;

istituzioni di diritto privato;

legislazione del turismo (settore N01X);

nozioni giuridiche fondamentali (settore N01X).

N02X *Diritto privato comparato:*

diritto anglo-americano;

diritti dei Paesi africani e asiatici;

diritto dei Paesi dell'Est europeo;

diritto dei Paesi di lingua francese;

diritto dei Paesi di lingua tedesca;

diritto dei Paesi socialisti;

diritto dell'America latina;

diritto musulmano e dei Paesi islamici;

diritto privato comparato;

diritto privato delle Comunità europee;

istituzioni di diritto privato italiano e comparato;

sistemi giuridici comparati.

N03X *Diritto agrario:*
diritto agrario;
diritto agrario comparato;
diritto agrario comunitario;
diritto agrario e legislazione forestale.

N04X *Diritto commerciale:*
diritto commerciale;
diritto commerciale comunitario;
diritto commerciale internazionale;
diritto d'autore;
diritto della cooperazione;
diritto fallimentare (settore N04X);
diritto fallimentare e delle procedure concorsuali (settore N04X);
diritto industriale.

N05X *Diritto privato dell'economia:*
controlli pubblici nel settore creditizio e assicurativo;
diritto bancario;
diritto degli intermediari finanziari;
diritto della borsa e dei cambi;
diritto delle assicurazioni;
diritto del mercato finanziario;
diritto ed economia delle fonti di energia;
diritto internazionale dell'economia (settore N05X);
diritto privato dell'economia;
diritto pubblico dell'economia;
diritto valutario;
legislazione bancaria.

N06X *Diritto della navigazione:*
diritto aeronautico;
diritto aerospaziale;
diritto dei trasporti;
diritto della navigazione;
diritto delle assicurazioni marittime;
diritto internazionale della navigazione (settore N06X).

N07X *Diritto del lavoro:*
diritto comparato del lavoro;
diritto della previdenza sociale;
diritto della sicurezza sociale;
diritto del lavoro;
diritto del lavoro e della previdenza sociale;
diritto del lavoro e della relazioni industriali;
diritto del lavoro e diritto sindacale;
diritto sindacale;
relazioni industriali.

N08X *Diritto costituzionale:*
diritto costituzionale;
diritto costituzionale regionale;
diritto parlamentare;
diritto processuale costituzionale;
giustizia costituzionale.

N09X *Istituzioni di diritto pubblico:*
diritto e legislazione universitaria;
diritto pubblico generale;
diritto regionale;
diritto regionale e degli enti locali;
dottrina dello Stato;
istituzioni di diritto pubblico;
istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;
legislazione del turismo (settore N09X);
legislazione per lo sviluppo del Mezzogiorno;
nozioni giuridiche fondamentali (settore N09X).

N10X *Diritto amministrativo:*
contabilità degli enti pubblici;
contabilità di Stato;
diritto amministrativo;
diritto degli enti locali;
diritto dei beni pubblici e delle fonti di energia;
diritto dell'ambiente;
diritto minerario;
diritto processuale amministrativo;
diritto scolastico;
diritto urbanistico;
disciplina giuridica delle attività tecnico-ingegneristiche;
legislazione dei beni culturali;
legislazione delle opere pubbliche e dell'edilizia;
legislazione forestale.

N11X *Diritto pubblico comparato:*
diritto amministrativo comparato;
diritto comparato dei beni culturali e ambientali;
diritto costituzionale comparato;
diritto costituzionale italiano e comparato;
diritto pubblico anglo-americano;
diritto pubblico comparato;
diritto pubblico comparato degli Stati africani.

N13X *Diritto tributario:*
diritto finanziario;
diritto tributario;
diritto tributario comparato;
sistemi fiscali comparati (settore N13X).

N14X *Diritto internazionale:*
diritto degli scambi internazionali;
diritto del commercio internazionale;
diritto delle Comunità europee;
diritto delle comunicazioni internazionali;
diritto diplomatico e consolare;
diritto internazionale;

diritto internazionale della navigazione (settore N14X);
diritto internazionale del lavoro;
diritto internazionale dell'economia (settore N14X);
diritto internazionale privato;
diritto internazionale privato e processuale;
diritto processuale comunitario (settore N14X);
organizzazione internazionale;
tutela internazionale dei diritti umani.

N15X *Diritto processuale civile:*
diritto dell'arbitrato interno e internazionale;
diritto dell'esecuzione civile;
diritto fallimentare (settore N15X);
diritto processuale civile;
diritto processuale civile comparato;
diritto processuale comunitario (settore N15X)

N17X *Diritto penale:*
diritto penale amministrativo;
diritto penale commerciale;
diritto penale comparato;
diritto penale dell'ambiente;
diritto penale del lavoro;
diritto penale dell'economia.

AREA MATEMATICO-STATISTICA

S01A *Statistica:*
analisi dei dati;
analisi delle serie storiche;
analisi statistica multivariata;
analisi statistica spaziale;
didattica della statistica;
piano degli esperimenti (settore S01A);
rilevazioni statistiche;
statistica (settore S01A);
statistica computazionale;
statistica matematica (settore S01A);
storia della statistica;
tecniche di ricerca e di elaborazione dei dati;
teoria dei campioni;
teoria dell'inferenza statistica;
teoria e tecnica delle rilevazioni campionarie;
teoria statistica delle decisioni.

S01B *Statistica per la ricerca sperimentale:*
antropometria (settore S01B);
biometria;
metodi statistici di controllo della qualità;
metodi statistici di misura;
metodologia statistica in agricoltura;
modelli stocastici e analisi dei dati;
piano degli esperimenti (settore S01B);
statistica (settore S01B);
statistica applicata alle scienze biologiche (settore S01B);
statistica applicata alle scienze fisiche;
statistica e calcolo delle probabilità;
statistica e informatica applicata alla produzione animale;
statistica medica (settore S01B);
statistica per l'ambiente;
statistica per la ricerca sperimentale;
teoria e metodi statistici dell'affidabilità.

S02X *Statistica economica:*
analisi di mercato;
analisi statistico-economica territoriale;
classificazione e analisi dei dati economici;
contabilità nazionale;
controllo statistico della qualità;
gestione di basi di dati economici;
metodi statistici di valutazione di politiche;
modelli statistici del mercato del lavoro (settore S02X);
modelli statistici di comportamento economico;
rilevazione e controllo di dati economici;
serie storiche economiche;
statistica aziendale;
statistica dei mercati monetari e finanziari;
statistica economica;
statistica industriale.

S03A *Demografia:*
analisi demografica;
biodemografia;
demografia;
demografia della famiglia;
demografia economica;
demografia regionale;
demografia sociale;
demografia storica;
modelli demografici;
politiche della popolazione;
rilevazioni e qualità dei dati demografici;
teoria della popolazione.

S03B *Statistica sociale:*
indagini campionarie e sondaggi demoscopici;
metodi statistici per la programmazione e la valutazione dei servizi;
modelli statistici del mercato del lavoro (settore S03B);
modelli statistici per l'analisi del comportamento politico;
modelli statistici per l'analisi e la valutazione dei processi educativi;

rilevazioni e qualità dei dati sociali e sanitari;
statistica del turismo;
statistica giudiziaria;
statistica per la ricerca sociale;
statistica psicometrica;
statistica sanitaria (settore S03B);
statistica sociale.

S04A *Matematica per le applicazioni economiche:*
elaborazione automatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie;
matematica generale;
matematica per l'economia;
matematica per le applicazioni economiche e finanziarie;
matematica per le scienze sociali;
metodi e modelli per le scelte economiche;
metodi matematici per la gestione delle aziende;
teoria dei giochi (settore S04A);
teoria delle decisioni (settore S04A).

S04B *Matematica finanziaria e scienze attuariali:*
economia e finanza delle assicurazioni;
matematica attuariale;
matematica finanziaria;
matematica per le decisioni della finanza aziendale;
modelli matematici per i mercati finanziari;
statistica assicurativa;
tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni;
tecnica attuariale delle assicurazioni sociali;
tecnica attuariale delle assicurazioni sulla vita;
teoria del rischio;
teoria matematica del portafoglio finanziario.

A01B *Algebra:*
algebra lineare.

A01C *Geometria:*
geometria.

A02A *Analisi matematica:*
analisi matematica.

A02B *Probabilità e statistica matematica:*
calcolo delle probabilità;
processi stocastici;
statistica matematica (settore A02B);
teoria dei giochi (settore A02B);
teoria delle decisioni (settore A02B).

A04A *Analisi numerica:*
analisi numerica;
calcolo numerico;
matematica computazionale;
metodi numerici per l'ottimizzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato, a norma di legge, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 22 ottobre 1996

Il rettore

96A7406

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 31 ottobre 1996, n. 559/C-50.824-E-93(96).

«Soft-air» e «Strumenti da segnalazione acustica». Applicazione prescrizioni di cui al comma quarto dell'art. 5 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Ai prefetti della Repubblica
Al commissario del Governo nella provincia di Trento
Al commissario del Governo nella provincia di Bolzano
Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta
Ai questori della Repubblica
e, per conoscenza:
Al Ministero degli affari esteri Gabinetto
Al Ministero della difesa - Gabinetto
Al Ministero di grazia e giustizia - Gabinetto
Al Ministero delle finanze - Gabinetto
Al Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane
Al Ministero del commercio con l'estero - Gabinetto
Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Gabinetto
Al presidente della commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta
Al Comando generale dell'Arma dei carabinieri
Al Comando generale della Guardia di finanza
Al Banco nazionale di prova delle armi da fuoco portatili di Gardone V.T.

L'art. 5 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi, con modifiche introdotte dalla legge 21 febbraio 1990, n. 36. Nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati) stabilisce che «I giocattoli riproducenti armi non possono essere fabbricati con impiego di tecniche e di materiali che ne consentano la trasformazione in armi da guerra o comuni da sparo o che consentano l'utilizzo del relativo munizionamento o il lancio di oggetti idonei all'offesa della persona. Devono inoltre avere l'estremità della canna parzialmente o totalmente occlusa da un visibile tappo rosso incorporato».

Pervengono numerosi quesiti in merito all'obbligatorietà o meno dell'apposizione del tappo rosso all'estremità della canna di quella particolare tipologia di strumenti denominati «soft-air», oggetto in questi ultimi tempi di particolare attenzione.

Tali strumenti, realizzati prevalentemente in materiale plastico, di massima costituiscono fedeli copie di armi da guerra o comuni da sparo; funzionano ad aria compressa o a gas compresso, sono attivati da meccanismi a molla o elettrici e per costruzione sono in grado di espellere esclusivamente pallini di plastica.

prima della loro immissione in commercio i prototipi degli strumenti in questione vengono sottoposti all'esame della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, al fine di accertare — e se del caso escludere — ai sensi dell'art. 2, comma terzo, della legge n. 110/75 (così come sostituito dall'art. 1i della legge n. 36/90), la loro attitudine a recare offesa alla persona.

Le soft-air sinora riconosciute come non idonee a recare offesa alla persona (energia alla volata non superiore a 1 Joule) sono state inserite in apposito elenco trasmesso alle SS.LL. con nota n. 559/C-50.824-E-93 del 19 giugno 1995.

Per quanto concerne la successiva immissione sul mercato e l'impiego prevalente delle soft-air («giochi di guerra» o «war games»), con la circolare n. 559/C/10865.10179.A.(2) del 28 novembre 1995 sono state impartite direttive specifiche, cui si rimanda.

I riscontri forniti dai signori questori della Repubblica alla sopra citata direttiva hanno confermato la notevole diffusione dei predetti strumenti, nonché la diversità di atteggiamento da parte dei produttori e dei commercianti riguardo all'apposizione del tappo rosso alla volata. È emerso infatti che, in assenza di indicazioni in materia, molti fabbricanti e rivenditori commercializzano gli strumenti in argomento corredandoli — motu proprio — di tappo rosso parzialmente occlusivo o di colorazione rossa in volata.

Appare a questo punto utile rilevare che la Suprema Corte di cassazione, sezione I, con le sentenze del 30 maggio 1994, n. 1664, e 2 giugno 1994, n. 1911, ha ritenuto soggetti alla disciplina dettata per le cosiddette armi giocattolo dall'art. 5 della citata legge n. 110/75 i congegni da sparo ad aria compressa per i quali, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110, sia stata ritenuta insussistente, dall'apposita Commissione ministeriale, l'attitudine a recare offesa alla persona.

«Per giocattoli», ha inoltre precisato la Cassazione, «devono intendersi non solo gli oggetti prodotti per l'infanzia ma anche tutti quelli che abbiano come funzione naturale quella di essere destinati al divertimento, ivi compresi quelli relativi alle attività ludiche degli adulti, di tal che il tappo rosso destinato a distinguere le armi giocattolo da quelle vere va apposto anche ai modelli non .destinati ai bambini».

Appare altresì utile rammentare la sentenza n. 3394, emessa dalla Suprema corte a sezioni riunite il 6 marzo 1992, che così recita:

«Il semplice uso o porto fuori dalla propria abitazione di un giocattolo riproducente un'arma sprovvisto di tappo rosso non è previsto dalla legge come reato. L'uso o il porto fuori dalla propria abitazione di un tale giocattolo assume rilevanza penale soltanto se mediante esso si realizzi un diverso reato del quale l'uso o il porto di un'arma rappresenti elemento costitutivo o circostanza aggravante».

Tutto ciò premesso, preso atto dell'opportunità di fare chiarezza sulla materia e in aderenza alle conclusioni della Suprema corte, in vista della necessità di rendere gli strumenti in parola immediatamente riconoscibili come tali — evitando così che situazioni connesse al porto, trasporto, detenzione ed uso possano incidere negativamente sull'ordine e sulla sicurezza pubblica —, su conforme parere della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, si invitano le SS.LL. a partecipare, nelle forme ritenute più opportune, il contenuto della presente circolare alle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in modo da consentire a produttori e commercianti del settore di prendere atto che le soft-air devono sottostare alla disciplina dettata per le cosiddette armi giocattolo dal 4° comma dell'art. 5 legge n. 110/75.

Con l'occasione le SS.LL. avranno cura di rammentare che il termine «incorporato» riportato dalla legge n. 110/75 a proposito del tappo rosso — parzialmente occlusivo, nella fattispecie — va inteso nel senso di «intimamente connesso», e pertanto non asportabile senza danno per la volata della soft-air.

I predetti obblighi dovranno essere estesi anche agli «Strumenti da segnalazione acustica» (armi da salve), declassificati ai sensi dell'art. 2 della legge n. 110/75 dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, anch'essi assimilabili alle «armi giocattolo», così come si evince, fra l'altro, dalla sentenza n. 1076 del 1° febbraio 1995, della Cassazione penale sez. I.

La presente circolare sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.

Il Ministro: NAPOLITANO

96A7374

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Sostituzione di alcuni componenti del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 ottobre 996, registrato alla ragioneria centrale del Tesoro presso la Presidenza el Consiglio dei Ministri in data 26 ottobre 1996, sono stati sostituiti lcuni membri del Comitato consultivo permanente per il diritto 'autore, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 prile 1996.

6A7375

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Autorizzazione al Governo dello Stato di Israele ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale n. 4206, in data 30 settembre 1996 vistato alla ragioneria centrale presso il Ministero degli affari esteri in data 16 ttobre 1996, viene autorizzato il Governo dello Stato di Israele ad ccettare l'eredità disposta in suo favore dal sig. Achille Valobra.

6A7383

Autorizzazione al Governo della Repubblica dell'Ucraina ad acquistare un immobile

Con decreto ministeriale 30 settembre 1996, n. 4207, registrato alla agioneria centrale del Ministero degli affari esteri il 16 ottobre 1996, il overno della Repubblica dell'Ucraina è stato autorizzato ad acquistare n immobile sito in Roma, via Palestro n. 30, da destinare a sede della appresentanza consolare in Roma.

6A7384

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1996:

De Rubertis Rita, notaio residente nel comune di Caltagirone, è asferita nel comune di Adrano, distretto notarile di Catania a ondizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini tabiliti sotto pena di decadenza.

Bellone Giuseppa, notaio residente nel comune di Santa Maria di icodia, distretto notarile di Catania, è trasferita nel comune di Catania on l'anzidetta condizione.

Pappalardo Giuseppe, notaio residente nel comune di Rosarno, istretto notarile di Palmi, è trasferito nel comune di Paternò, distretto otarile di Catania, con l'anzidetta condizione.

Teti Andrea, notaio residente nel comune di Figline Valdarno, istretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Firenze, con anzidetta condizione.

Cappelletti Patrizio, notaio residente nel comune di Volterra, istretto notarile di Pisa, è trasferito nel comune di Greve in Chianti, istretto notarile di Firenze, con l'anzidetta condizione.

Vicari Patrizia, notaio residente nel comune di Laureana di orrello, distretto notarile di Palmi, è trasferita nel comune di Novara di icilia, distretto notarile di Messina, con l'anzidetta condizione.

Taddeo Luca, notaio residente nel comune di Cerano, distretto otarile di Novara, è trasferito nel comune di Bresso, distretto notarile i Milano, con l'anzidetta condizione.

Farioli Susanna, notaio residente nel comune di Novara, è asferita nel comune di Busto Arsizio, distretto notarile di Milano, con anzidetta condizione.

Cambareri Domenico, notaio residente nel comune di Monza, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione.

Dubini Nicola Francesco Lupo, notaio residente nel comune di San Donato Milanese, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione.

Fresca Fantoni Carla, notaio residente nel comune di Piacenza, è trasferita nel comune di San Giuliano Milanese, distretto notarile di Milano, con l'anzidetta condizione.

Caffarri Marco, notaio residente nel comune di Villa Minozzo, distretto notarile di Reggio Emilia, è trasferito nel comune di Modena, con l'anzidetta condizione.

Acone Egle, notaio residente nel comune di Boscoreale, distretto notarile di Napoli, è trasferita nel comune di Napoli, con l'anzidetta condizione.

Forte Tullio, notaio residente nel comune di Castellammare di Stabia, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Napoli, con l'anzidetta condizione.

Castaldo Luigi, notaio residente nel comune di Seminara, distretto notarile di Palmi, è trasferito nel comune di Sant'Antonio Abate, distretto notarile di Napoli, con l'anzidetta condizione.

Limontini Claudio, notaio residente nel comune di Carpignano Sesia, distretto notarile di Novara, è trasferito nel comune di Novara, con l'anzidetta condizione.

Marretta Vincenzo, notaio residente nel comune di Serradifalco, distretto notarile di Caltanissetta, è trasferito nel comune di Ciminna, distretto notarile di Palermo, con l'anzidetta condizione.

Saporito Giovanni, notaio residente nel comune di Monreale, distretto notarile di Palermo, è trasferito nel comune di Palermo, con l'anzidetta condizione.

Avico Federica, notaio residente nel comune di Fiera di Primiero, distretto notarile di Trento, è trasferita nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione.

Di Fazio Cesidio, notaio residente nel comune di Trevi, distretto notarile di Terni, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione.

Giuliano Michele, notaio residente nel comune di Frascati, distretto notarile di Roma, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione.

Votta Natale, notaio residente nel comune di Massa, distretto notarile di La Spezia, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione.

Zagami Giuseppa, notaio residente nel comune di Foligno, distretto notarile di Perugia, è trasferita nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione.

De Jorio Marcello, notaio residente nel comune di Napoli, è trasferito nel comune di Valmontone, distretto notarile di Roma, con l'anzidetta condizione.

Valente Mattia, notaio residente nel comune di Busto Arsizio, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Pescina, distretto notarile di Sulmona, con l'anzidetta condizione.

Bulferi Marco, notaio residente nel comune di Caramanico Terme, distretto notarile di Teramo, è trasferito nel comune di Montesilvano, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Cantamaglia Flaminia, notaio residente nel comune di Penne, distretto notarile di Teramo, è trasferita nel comune di Montesilvano, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Marra Egidio, notaio residente nel comune di Città Sant'Angelo, distretto notarile di Teramo, è trasferito nel comune di Pescara, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Mastroberardino Antonio, notaio residente nel comune di Rosciano, distretto notarile di Teramo, è trasferito nel comune di Pescara, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Russo Maria, notaio residente nel comune di Alanno, distretto notarile di Teramo, è trasferita nel comune di Pescara, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Pantaleo Salvatore, notaio residente nel comune di Sant'Elpidio a Mare, distretto notarile di Ascoli Piceno, è trasferito nel comune di Corato, distretto notarile di Trani, con l'anzidetta condizione.

Fucci Riccardo, notaio residente nel comune di Lucca, è trasferito nel comune di Ruvo di Puglia, distretto notarile di Trani, con l'anzidetta condizione.

Cavasino Giacomo, notaio residente nel comune di Calatafimi, distretto notarile di Trapani, è trasferito nel comune di Trapani, con l'anzidetta condizione.

Acconcia Oleg Nicola, notaio residente nel comune di Villadossola, distretto notarile di Verbania, è trasferito nel comune di Treviso, con l'anzidetta condizione.

Sapienza Carlo, notaio residente nel comune di Valdagno, distretto notarile di Vicenza, è trasferito nel comune di Arzignano, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Castaldi Adriano, notaio residente nel comune di Buia, distretto notarile di Udine, è trasferito nel comune di Canino, distretto notarile di Viterbo, con l'anzidetta condizione.

Giuliani Pietro Lelio, notaio residente nel comune di Viterbo, è trasferito nel comune di Civita Castellana, distretto notarile di Viterbo, con l'anzidetta condizione.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1996:

il decreto ministeriale 29 ottobre 1996 è annullato nella parte che dispone il trasferimento del notaio De Jorio Marcello alla sede di Valmontone, distretto notarile di Roma;

Golia Raffaele, notaio residente nel comune di Palestrina, distretto notarile di Roma, è trasferito nel comune di Valmontone, stesso distretto notarile, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

il decreto ministeriale 29 ottobre 1996 è annullato nella parte che dispone il trasferimento del notaio Pantaleo Salvatore alla sede di Corato, distretto notarile di Trani e del notaio Fucci Riccardo alla sede di Ruvo di Puglia, stesso distretto notarile;

Fucci Riccardo, notaio residente nel comune di Lucca è trasferito nel comune di Corato, distretto notarile di Trani, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

96A7376

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, vistata dalla ragioneria centrale in data 22 agosto 1996, n. 348/S, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana.

Medaglia di bronzo

Sabatini Alvaro nato il 18 dicembre 1903 a rocca di Papa. — Patriota di salda fede fu di esempio e di incitamento ai più giovani a non collaborare ed a resistere all'oppressore tedesco. Catturato insieme ad altri quaranta concittadini e condotto a forza ai lavori di fortificazione alla testa di sbarco di Nettuno, fu l'animatore della resistenza passiva. Bastonato e seviziato continuava nella sua opera sobillatrice fino a che gli aguzzini tedeschi preposti alla guardia del drappello di lavoratori lo fucilavano per punire la sua attività ribelle e per intimidazione dei compagni — Pratica di Mare, 28 maggio 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, vistato dalla ragioneria centrale in data 22 agosto 1996, n 234/F, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana

Medaglia di bronzo

Hausin Giorgio, nato il 2 gennaio 1910 a Muggia. — Perseguitato politico si prodigava instancabilmente ed entusiasticamente per la costituzione ed il rafforzamento delle formazioni partigiane nella zona di Trieste. Responsabile al massimo livello delle unità garibaldine, caduto nelle mani del nemico e torturato, immolava la propria esistenza per gli ideali di libertà, di democrazia e di collaborazione fra i popoli. — Zona di Trieste, settembre 1943-agosto 1944

96A7381

MINISTERO DELL'INTERNO

Dichiarazione dello stato di dissesto finanziario del comune di Monchio delle Corti e nomina del commissario straordinario liquidatore.

Il consiglio comunale di Monchio delle Corti (Parma) con deliberazione n. 23 del 26 giugno 1996, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dal capo VII del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 15 ottobre 1996 il dott. Vincenzo Cerbino è stato nominato ai sensi dell'art. 85 del decreto legislativo n. 77 del 1995 commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

96A7385

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 8 novembre 1996

Dollaro USA	1519,44
ECU	1927,56
Marco tedesco	1006,59
Franco francese	297,75
Lira sterlina	2507,08
Fiorino olandese	897,59
Franco belga	48,849
Peseta spagnola	11,957
Corona danese	261,81
Lira irlandese	2512,39
Dracma greca	6,372
Escudo portoghese	9,950
Dollaro canadese	1141,15
Yen giapponese	13,582
Franco svizzero	1194,90
Scellino austriaco	143,05
Corona norvegese	239,98
Corona svedese	229,57
Marco finlandese	333,58
Dollaro australiano	1197,01

96A7469

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 ottobre 1996

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 23 ottobre 1996 relativi alla emissione dei B.O.T. fissata per il 31 ottobre 1996 si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantadue giorni con scadenza il 31 gennaio 1997 è di L. 98,21, quello dei buoni a centosettantanove giorni con scadenza il 28 aprile 1997 è di L. 96,58 e quello dei buoni a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 31 ottobre 1997 è di L. 93,35, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

96A7433

Assoggettamento della Professione e Finanza Sim S.p.a., in Napoli, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa

Con decreto ministeriale n. 779248 del 4 novembre 1996 la Professione e Finanza Sim S.p.a., con sede in Napoli, è assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, prevista dall'art. 34 del decreto legislativo n. 415 del 23 luglio 1996 in esecuzione della decisione del tribunale di Napoli del 10 ottobre 1996.

96A7377

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazioni di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Estratto del decreto variazione A.I.C./UAC n. 18/1996 del 10 ottobre 1996

Specialità medicinale: NORDITROPIN 4 U.I. e 12 U.I. NORDITROPIN PenSet 12 U.I. e 24 U.I.

Autorizzazione all'estensione delle indicazioni terapeutiche a: deficit staturale in soggetti prepuberi con insufficienza renale cronica.

La società Novo Nordisk A/S Danimarca, rappresentata in Italia dalla Novo Nordisk farmaceutici S.p.a., con sede in via Elio Vittorini, 129 Roma; titolare dell'A.I.C. della specialità medicinale «Norditropin 4» U.I. (A.I.C. n. 027686031), «Norditropin 12» U.I. (A.I.C. n. 027686017), «Norditropin PenSet 12» U.I. (A.I.C. n. 027686043) e «Norditropin PenSet 24» U.I. (A.I.C. n. 027686056), è autorizzata ad estendere le indicazioni terapeutiche al deficit staturale in soggetti prepuberi con insufficienza renale cronica.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati e l'etichettatura aggiornati e conformi a quelli che fanno parte integrante del presente decreto

La ditta è autorizzata a mantenere in commercio le confezioni contenenti gli stampati non aggiornati secondo il presente decreto fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto variazione A.I.C./UAC n. 19/1996 del 10 ottobre 1996

Specialità medicinale: NORDITROPIN 4 U.I. e 12 U.I., NORDITROPIN PenSet 12 U.I. e 24 U.I.

Autorizzazione all'estensione delle indicazioni terapeutiche a: trattamento sostitutivo in soggetti adulti.

La società Novo Nordisk A/S Danimarca, rappresentata in Italia dalla Novo Nordisk Farmaceutici S.p.a., con sede in via Elio Vittorini, 129 Roma, titolare dell'A.I.C. della specialità medicinale «Norditropin 4» U.I. (A.I.C. n. 027686031), «Norditropin 12» U.I. (A.I.C. n. 027686017), «Norditropin PenSet 12» U.I. (A.I.C. n. 027686043) e «Norditropin PenSet 24» U.I. (A.I.C. n. 027686056), è autorizzata ad estendere le indicazioni terapeutiche alla terapia sostitutiva in soggetti adulti.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati e l'etichettatura aggiornati e conformi a quelli che fanno parte integrante del presente decreto.

La ditta è autorizzata a mantenere in commercio le confezioni contenenti gli stampati non aggiornati secondo il presente decreto fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A7431

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Estratto del decreto A.I.C./UAC n. 58/1996 del 29 ottobre 1996

Specialità medicinale: WELLFERON 5MU, interferone umano linfoblastoide, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: The Wellcome Foundation Ltd. sita in Euston Road - Londra - NW1 - 2BP - Regno Unito, rappresentante in Italia: Glaxo Wellcome S.p.a., con sede in via A. Fleming 2, Verona.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità di cui trattasi sono effettuati presso lo stabilimento The Wellcome Foundation Ltd sito in Langley Court, Beckenham, Kent o presso lo stabilimento The Wellcome Foundation Ltd sito in Temple Hill, Dartford, Kent.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge n. 537/1993.

«Wellferon 5MU» - 1 flaconcino da 1 ml di soluzione iniettabile da 5 MU A.I.C. n. 026705032 (in base 10) OTGZ48 (in base 32), classe A; prezzo L. 90.300.

Ai sensi del provvedimento della commissione unica del farmaco del 9 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 118 del 15 luglio 1996, emanato in ottemperanza alle disposizioni del decreto-legge n. 323/1996.

Composizione: principio attivo: interferone linfoblastoide umano eccipienti: cloruro di sodio, tris (idrossimetil) ammino metano, glicina, soluzione di albumina umana, acqua per preparazioni iniettabili.

Indicazioni terapeutiche: «Wellferon» è indicato nel trattamento di: tricoleucemia, leucemia mieloide cronica. terapia dei pazienti in fase cronica. Epatite cronica attiva B, in pazienti adulti con positività degli indici di replicazione virale. Epatite cronica C (non-A non-B).

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto parte integrante del presente decreto, con le indicazioni terapeutiche approvate dal comitato per le specialità medicinali (C.P.M.P.).

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica rilasciata da un centro ospedaliero.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE emendata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* Repubblica italiana

Estratto del decreto A.I.C./UAC n. 55/1996 del 21 ottobre 1996

Specialità medicinale ROFERON-A 6, interferone alfa 2a, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Roche S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazza Durante, 11.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità di cui trattasi sono effettuati presso lo stabilimento F. Hoffmann - La Roche Ltd. sito in Basilea (Svizzera) e le operazioni di confezionamento terminale anche presso le officine Roche S.p.a. di Milano, piazza Durante, 11, e di Segrate, via Morelli, 2 (Milano).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323.

«Roferon-A 6» - 1 flacone soluzione iniettabile da 6 000 000 U.I. A.I.C. n 025839059 (in base 10) 0SNKGM (in base 32), classe A, con nota 32, prezzo L 93 850.

Ai sensi del provvedimento CUF di riclassificazione del 9 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il 15 luglio 1996, calcolato in attuazione dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, fatto salvo l'eventuale modifica derivante dall'applicazione della deliberazione CIPE 8 agosto 1996 (*Gazzetta Ufficiale* 17 agosto 1996), relativa alle modalità di adeguamento del prezzo medio europeo.

Composizione: principio attivo: interferone alfa-2a eccipienti: ammonio acetato, sodio cloruro, alcool benzilico, polisorbato 80, acido acetico, sodio idrossido, acqua per preparazioni iniettabili.

Indicazioni terapeutiche: «Roferon-A» è indicato per il trattamento di:

1) leucemia a cellule capellute (tricoleucemia);

2) sarcoma di Kaposi correlato ad AIDS in pazienti senza storia di infezioni opportunistiche,

3) leucemia mieloide cronica Philadelphia positiva in fase cronica. Non è ancora noto se per questa indicazione «Roferon-A» possa essere considerato trattamento potenzialmente curativo;

4) linfoma cutaneo a cellule T, «Roferon-A» può dimostrarsi attivo in pazienti con malattia progressiva e che siano non responsivi o non sottoponibili alla terapia convenzionale;

5) epatite cronica B trattamento di pazienti in età adulta affetti da epatite cronica attiva tipo B, con marcatori sierici di replicazione virale, es. pazienti che risultino positivi per HBV-DNA, DNA polimerasi o HBeAg;

6) epatite cronica C: trattamento di pazienti in età adulta con epatite cronica C positivi per gli anticorpi anti-HCV, con elevati livelli enzimatici di transaminasi (ALT) e senza scompenso epatico. Non esiste evidenza, su basi cliniche ed istologiche, di un beneficio a lungo termine;

7) linfoma non Hodgkin follicolare;

8) mieloma multiplo nei pazienti recidivanti o refrattari alla chemioterapia convenzionale;

9) sensibile giovamento è stato riscontrato in una parte di pazienti affetti da carcinoma renale e melanoma maligno;

10) condilomatosi acuminata.

Sono approvati gli stampati parte integrante del presente decreto salvo modifiche derivanti dall'esito del processo di armonizzazione in corso di procedura di mutuo riconoscimento.

Classificazione ai fini della fornitura. da vendersi dietro presentazione di ricetta medica su indicazione di un centro ospedaliero.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE emendata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Decorrenza di efficacia del presente decreto, dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* Repubblica italiana

96A7432

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Approvazione dello statuto dell'«Unione italiana associazioni produttori ortofrutticoli ed agrumari - U.I.A.P.O.A.», in Roma

Con decreto ministeriale n. 9696559 del 10 settembre 1996, è stato approvato lo statuto sociale adottato dall'«Unione italiana associazioni produttori ortofrutticoli ed agrumari - U.I.A.P.O.A.», con sede in Roma, via Alessandria, 199, adottato con atto notarile datato 29 maggio 1986, repertorio 8019, redatto per notaio Sergio Barela.

96A7378

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione «Ignazio Silone», in Roma

Con decreto ministeriale n. 16 settembre 1996 è stata riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione «Ignazio Silone», con sede in Roma.

96A7379

Autorizzazione alla fondazione Assicurazioni generali di Trieste ad accettare un legato

Con decreto del prefetto di Trieste n. 5.B.5/302 Sett. II del 25 luglio 1996 la fondazione Assicurazioni generali di Trieste è stata autorizzata ad accettare un legato disposto dalla sig.ra Kral Marcella ved. Artico, consistente in 2855 azioni emesse dalle Associazioni generali S.p.a. per un valore nominale complessivo di L. 5.710.000 ed un valore complessivo di mercato, riferito al listino della Borsa di Milano in data 25 luglio 1996 di L. 98.608.845 (L. 34.538 per azione). Tale somma sarà destinata al conseguimento degli scopi sociali del predetto ente.

96A7380

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Revoca degli amministratori e dei sindaci della «Cooperativa fra produttori avicunicoli del Friuli-Venezia Giulia - Coo.P.A. soc. coop. a r.l.», in Udine, e nomina del commissario e del vice commissario governativi.

Con deliberazione n. 4403 in data 4 ottobre 1996, la giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2543 del Codice civile, gli amministratori ed i sindaci della «Cooperativa fra produttori avicunicoli del Friuli-Venezia Giulia - Coo.P.A. Soc. coop. a r.l.», con sede in Udine, ed ha nominato commissario governativo e vice commissario governativo rispettivamente il dott. Stefano Macchia, con studio in Udine, viale Ungheria n. 125 ed il dott. Alessandro Pasut, con studio in Udine, via Vittorio Veneto n. 52.

96A7386

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Variazioni ad autorizzazioni per l'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 190 del 14 agosto 1996)

Nell'avviso citato in epigrafe, nella parte riguardante l'estratto del provvedimento A.I.C./UAC n. 7 del 26 giugno 1996, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 43, seconda colonna, al secondo comma, terzo rigo, dove è scritto: «... per la specialità medicinale Granocyte, è autorizzata a riportare sugli stampati il marchio Granocyte 34.», leggasi: «... per la specialità medicinale Granocyte,

confezione 1 flacone liofilizzato 33,6 MIU + 1 fiala solvente - AIC n. 028686018;

confezione 5 flaconi liofilizzato 33,6 MIU + 1 fiala solvente - AIC n. 28686020, è autorizzata a riportare sugli stampati il marchio Granocyte 34.».

96A7363

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla situazione della Banca d'Italia al 31 agosto 1996
(Situazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 244 del 17 ottobre 1996)

Nella situazione citata in epigrafe, nella parte riguardante l'attivo, riportato a pag. 30 della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, in corrispondenza della voce: «CREDITI IN DOLLARI (IME)», dove è scritto: «*6.781.193.3983.887*», leggasi: «*6.781.193.383.887*».

96A7387

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.400